

Project Work

**IL DECRETO DI AFFIDO
DEL MINORE AL
SERVIZIO SOCIALE:
RUOLO E FUNZIONI DEL
SERVIZIO SOCIALE**

Nome Cognome Alessio Genovese
Servizio Unità Minori – Servizio Politiche di Welfare – Area
Servizi Al Cittadino – Comune di Forlì



Corso di Alta Formazione "Il Lavoro sociale nel settore dell'infanzia e della famiglia:
verso nuovi saperi"
A.A. 2008/2009

INTRODUZIONE

L'introduzione in un Project Work consiste innanzitutto nello specificare le premesse che hanno portato alla scelta dell'argomento e nel ripercorrere le tappe che hanno condizionato ed in un certo senso fatto maturare la consapevolezza dell'argomento stesso. Tutto ciò significa effettuare una sintesi delle motivazioni personali che si sono intrecciate inevitabilmente con le necessità che il Servizio di appartenenza riscontra nella sua evoluzione; da questo è scaturito l'argomento del Project Work.

Quando quattro anni fa sono giunto nel comprensorio di Forlì per un incarico a tempo determinato avevo sicuramente una grande motivazione rispetto al fare esperienza e al migliorare le mie competenze professionali ma di certo non sapevo che nell'ambito del mio lavoro sarei stato investito di così tante responsabilità professionali e morali nel settore della tutela minori e che tale aspetto avrebbe richiesto la maggior parte del tempo dedicato al lavoro e spesso anche una buona parte di quello mentale extra lavorativo. Nella mia precedente esperienza di impiego presso un Ente pubblico in Toscana il tempo dedicato alla tutela minorile è stato sicuramente molto inferiore a quello richiesto attualmente ed in entrambi i contesti ho lavorato e sto tuttora lavorando in ambiti professionali diversi (adulti – handicap ed in Toscana anche anziani e salute mentale). Di pari passo a ciò anche le decisioni da prendere e le valutazioni da effettuare erano inferiori sia di numero che di peso. A parte sarebbe curioso comprendere le ragioni di queste differenze che con tutta probabilità (a parere mio) sono da ricercare nel diverso tessuto socio-culturale dei due territori.

Attualmente esercito la mia professione nell'ambito dell'Unione Montana Acquacheta che comprende i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico di Romagna, Rocca San Casciano e Tredozio. Rispetto alla maggior parte delle mie colleghe che operano nella città di Forlì svolgo il lavoro in Comuni collinari di piccole dimensioni ma le caratteristiche del lavoro e dell'utenza sono fondamentalmente le stesse così come parte delle risorse a disposizione che possono essere attivate.

Nel momento in cui mi sono inserito nell'Area Minori del Comune di Forlì (in quanto Comune capofila dell'Accordo di Programma) il Servizio

Sociale aveva già una propria organizzazione collaudata in quanto vi era già da alcuni anni la medesima responsabile che nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento poteva far riferimento su alcune Assistenti Sociali di comprovata esperienza e anche bravura. Nonostante ciò, accanto al “nocciolo duro” del Servizio vi è sempre stato negli ultimi quattro anni, ma sicuramente anche da prima, un notevole turnover da parte di altre colleghe che sono rimaste solo poco tempo prima di chiedere il trasferimento o interrompere un contratto a tempo determinato e questo o per riavvicinarsi ai loro paesi di origine o per altre motivazioni personali fra le quali potrebbe anche figurare il notevole carico di lavoro e/o la difficoltà a gestire la complessità sempre maggiore dei casi e la tensione che scaturisce dal doversi rapportare a volte con degli utenti/genitori anche minacciosi e rivendicativi o comunque poco collaboranti. Negli ultimi anni è poi capitato con una certa frequenza che alcuni Assistenti Sociali sia del Servizio che, per sentito dire, anche di altre zone della Regione, siano stati indagati dalla Procura Ordinaria per ipotesi di reato nello svolgimento delle funzioni lavorative e questo fatto, oltre a lasciare dispiaciuti e perplessi, conoscendo la serietà e l'impegno profuso da ciascuno, spinge tutto il Servizio, nonostante la consistente formazione fatta di recente, a voler approfondire ancora alcuni argomenti per svolgere al meglio il proprio lavoro e quindi per riuscire a tutelare il minore con la certezza che l'intervento attuato non costituisca un abuso di potere o che comunque non rientri in una qualsiasi ipotesi di reato. E' su questo aspetto che si è intrecciato l'interesse personale a quello del Servizio e ne è scaturito l'argomento del Project Work dopo un interessante confronto con la Dr.ssa M.L. Mingozzi, Responsabile dell'Unità Minori del Comune di Forlì.

All'interno di un contesto sociale in cui le situazioni sono in continuo e a volte rapido cambiamento, in cui si individuano sempre più spesso delle unioni familiari fra persone di nazionalità, cultura e religione diversa, molto spesso i decreti del Tribunale, quindi le decisioni dei Giudici, non possono contemplare una soluzione a tutto e nemmeno prevedere in tempo reale le risposte adeguate dando degli specifici mandati al Servizio Sociale. Alle volte, dopo soli pochi mesi, se non settimane, dall'emissione del decreto del Tribunale gli operatori si possono trovare a lavorare in un contesto operativo molto diverso anche a causa dell'elevato grado d'instabilità che si registra nelle relazioni di coppia e che alle volte può portare i genitori a cambiare idea e pure a rifiutare il collocamento del figlio che era stato disposto dall'Autorità Giudiziaria. In altre situazioni, in realtà molto frequenti nel territorio di Forlì, i

genitori stranieri del minore affidato al Servizio Sociale ma collocato a casa chiedono di potersi recare anche per un breve periodo di tempo nel loro paese di origine. Da tutto ciò nasce l'esigenza di sapere cosa debba essere realmente fatto per adempiere nel migliore dei modi ad un decreto di affido e nello specifico cosa il Servizio Sociale possa e debba fare nell'attesa che lo stesso Tribunale si pronunci nuovamente dopo il modificarsi del contesto di vita del minore. Un altro argomento di forte attualità all'interno del Servizio è legato alle responsabilità che possono ricadere sugli stessi Assistenti Sociali, o eventualmente sugli operatori delle Comunità, quando gli adolescenti inseriti, mettendo in atto delle fughe continue, impediscono la piena attuazione del decreto del Tribunale da parte del Servizio Sociale. Certamente vanno perseguite da parte degli operatori tutte le possibili modalità di aggancio e persuasione per la tutela dei ragazzi inseriti nella Comunità ma di certo non possono essere messe in atto azioni di contenimento con l'uso della forza. Al riguardo si sottolinea che le comunità residenziali, sia di pronta accoglienza che educative e di tipo familiare, come sottolinea l'art.2 della L.N. 184/83 e nello spirito della direttiva regionale 846/07, sono caratterizzate da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

L'obiettivo del Project Work è dunque quello di instaurare all'interno del Servizio una prassi consolidata che possa uniformare ancora di più il modo di lavorare di tutti gli operatori, renderli più sicuri rispetto all'operato e di conseguenza farli agire in conformità all'effettivo mandato che viene assegnato dal Tribunale. Una volta consolidati questi aspetti vi è la convinzione nel Servizio che di conseguenza si possa tutelare in maniera migliore lo stesso minore e magari rendere anche più stabile il Servizio stesso riducendo il turnover degli operatori. L'intervista ad un Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Bologna in questo senso è ritenuta fondamentale per poter ricevere le linee guida dell'operato e per meglio conoscere gli esatti compiti che il Tribunale di Bologna ritiene che spettino ai singoli Servizi Sociali. Ciò è importante se si considera che all'Università, mentre una delle prime cose che vengono insegnate nelle discipline giuridiche è che le decisioni dei Giudici sono prese in base alla loro interpretazione della legge, dall'altra, almeno nell'ambito di molti corsi di laurea in Servizio Sociale, non viene insegnato come si debba operare all'interno di un decreto di affido al Servizio e così appena entrati nel mondo del lavoro i nuovi operatori sono costretti o a confidare in una stretta supervisione da parte dei colleghi più anziani o a fare esperienza in fretta magari correndo qualche rischio di troppo.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Sono frequenti i decreti di affido del minore al Servizio Sociale che vengono emessi dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in situazioni di pregiudizio per il minore stesso (circa 210 decreti in media attivi nel corso del 2008 nell'ambito dell'Accordo di Programma dei Servizi Sociali del comprensorio forlivese) mentre molti più rari, alla luce della L.N. 54/2006 concernente “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, sono quelli emessi dal Tribunale Ordinario nei casi di separazione/divorzio dei coniugi con prole. Il T.O. tende quindi ad applicare prevalentemente le disposizioni di tale legge che prevedono come prassi normale l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Ovviamente l'ambito in cui interviene tale legge è diverso dal contesto in cui si muove il Tribunale per i Minorenni nei casi di pregiudizio per il minore. In questo momento in tutto l'ambito territoriale del Comune di Forlì i decreti di affido al Servizio Sociale emessi dal Tribunale Ordinario si possono contare sulle dita di una mano e si tratta per lo più di casi dove in precedenza era già intervenuto con analogo decreto il Tribunale per i Minorenni mentre in un caso è stato il Servizio Sociale, sapendo che era stato aperto un fascicolo per separazione, che ha relazionato al T.O. In quest'ultima situazione il Servizio ha eseguito le disposizioni del Presidente del Tribunale di Forlì che ha chiesto di essere informato sui casi seguiti dal Servizio Sociale soprattutto con precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni.

Il decreto di affido al Servizio Sociale pare essere una prassi consolidata da parte di alcuni Tribunali per i Minorenni fra i quali vi è proprio quello di Bologna. All'interno della maggior parte dei libri di testo universitari e anche dei manuali di preparazione al concorso per “Assistente Sociale” la parola affidamento compare per lo più in relazione alla parola familiare per intendere il collocamento temporaneo di un minore presso una famiglia (o singola persona) che sia in grado di provvedere alla sua educazione, al suo mantenimento ed alla sua istruzione come previsto dalla *legge nazionale 184/83* poi modificata dalla *L.N. 149/01*. Compare poi “l'affidamento in prova al Servizio Sociale” in ambito penale quando il Giudice minorile anziché eseguire la pena può sottoporre il minore ad osservazioni sulla sua maturità ed emettere un decreto di affidamento al Servizio Sociale per pene fino ai tre anni secondo quanto previsto dal *DPR. 448/1988*. In questo caso l'affidamento in prova è più

che altro un trattamento socio-riabilitativo del minore.

L'interesse del Servizio è quanto mai forte se si considera che non esiste una legge specifica che indichi in che cosa consista realmente l'affido del minore al Servizio Sociale al contrario di quanto avviene per le due forme di affidamento precedentemente descritte. In ambito legislativo, dalla ricerca effettuata, la prima volta in cui probabilmente compare l'espressione "affido al Servizio Sociale minorile" è nel *Regio Decreto N.1404 del 20 luglio 1934* che di fatto istituisce il Tribunale per i Minorenni e all'art.25 prevede che fra le misure applicabili ai minori irregolari per condotta e per carattere il T.M. può disporre l'affidamento dello stesso minore al Servizio Sociale minorile. Di certo lo spirito del legislatore in questo caso era sicuramente diverso da quello delle ultime leggi in materia di tutela minorile e l'intenzione era forse più quella di attuare una sorta di controllo che non di tutelare realmente il minore.

L'articolo 30 della Costituzione italiana recita: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati al di fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti...".

Si può affermare con maggiore sicurezza che gli attuali decreti di affido al Servizio Sociale emessi dal Tribunale per i Minorenni, così come del resto appare espressamente contemplato al loro interno, trovino fondamento negli *articoli 330 e 333 del Libro primo "Delle persone e della famiglia" del Codice Civile*. Mentre l'art.330 contempla la possibilità del Magistrato di decretare la decadenza dei genitori dalla potestà genitoriale nei casi in cui violano o trascurano i loro doveri, l'art.333 invece lascia al Tribunale per i Minorenni la possibilità di emanare i provvedimenti ritenuti più convenienti nei casi in cui non vi siano i presupposti per la decadenza dalla potestà ma la condotta dei genitori sia comunque tale da essere pregiudizievole per il figlio. In questo senso può essere disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia e può essere anche inquadrato il decreto di affido al Servizio Sociale.

METODOLOGIA DELLA RICERCA E RACCOLTA DEI DATI

Per prima cosa, una volta scelto l'argomento del Project Work, sempre insieme alla Responsabile di Servizio si è cercato di definire il campo dell'indagine sulla base delle varie necessità emerse all'interno del Servizio

stesso, giungendo così alla conclusione che sarebbe stato opportuno un confronto con alcune colleghe dell'Area Minori per arrivare alla formulazione di una decina di domande (in realtà poi diventate quattordici) da sottoporre all'attenzione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna o di un altro Magistrato da lui individuato così come del resto era avvenuto l'anno passato per il Project Work delle due colleghe che avevano seguito la prima edizione del corso regionale sviluppando poi l'argomento della relazione sociale nella richiesta del Tribunale per i Minorenni in caso di ricorso ex art. 317 bis. In realtà all'inizio l'idea era quella di poter chiedere un'intervista anche ad un Magistrato del Tribunale Ordinario di Forlì per quanto di sua competenza ma poi, per un insieme di fattori, la cosa è stata accantonata anche perchè avrebbe richiesto dei tempi maggiori. Per semplificare il lavoro ho così cercato di mantenere la medesima impostazione del Project Work sviluppato dalle due colleghe che per giunta avevano ottenuto un discreto successo rispetto all'utilità riscontrata all'interno del Servizio in riferimento a quanto prodotto.

L'organico dell'Unità Minori è costituito al momento da ventuno Assistenti Sociali (sono l'unico uomo) di cui quattordici operative direttamente a Forlì e sette nei Comuni limitrofi che aderiscono all'Accordo di Programma (Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme, Predappio, Forlimpopoli, Comunità Montana dell'Appennino Forlivese ed Unione Montana Acquacheta). Nel corso dell'estate ho provveduto a chiedere ed ottenere la disponibilità di alcune colleghe per un confronto sull'argomento. Da tali incontri è scaturito un quadro abbastanza omogeneo per quanto riguarda le problematiche evidenziate soprattutto nell'attuazione dei decreti di affido del minore al Servizio Sociale con le conseguenti necessità di chiarimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre è emerso che vi è un'ampia gamma di decreti che affidano il minore al Servizio Sociale con delle differenze anche sostanziali rispetto alla quantità delle prescrizioni contenute e alla possibilità dell'operatore di poter intervenire in base ad un mandato più o meno chiaro ed evidente. Alcune delle difficoltà evidenziate dalle colleghe sorgono in quelle situazioni dove il decreto dispone l'affido al Servizio con il collocamento del minore presso la propria abitazione. In alcuni di questi decreti, accanto all'affido al Servizio, non vi sono molte prescrizioni alle quali si devono attenere i genitori del minore e nell'atto pratico gli operatori, laddove i genitori sono poco collaboranti, hanno espresso la necessità di alcuni chiarimenti rispetto alle modalità con cui riuscire a concordare o eventualmente "imporre" un progetto ritenuto attendibile ed importante per la crescita educativa del minore. Le colleghe del Servizio, anche

quelle che per motivi organizzativi e di tempo non ho sentito direttamente, hanno mostrato un notevole interesse verso l'argomento e l'esigenza professionale di poter conoscere al più presto le risposte del Tribunale.

Entro la metà del mese di settembre si è provveduto ad inviare una richiesta di disponibilità all'intervista al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna il quale dopo un mese circa ha delegato a rispondere la Dr.ssa Salvatore, il medesimo magistrato che aveva dato la disponibilità per l'intervista delle colleghe sul 317 bis.

La Dr.ssa Salvatore si è resa molto disponibile a rispondere alle quattordici domande sottoposte alla sua attenzione dallo scrivente e, per accelerare i tempi dell'intervista stessa e della sua successiva trascrizione, ha accettato che il colloquio potesse essere registrato. Nei successivi due giorni dopo l'intervista ho provveduto a riordinare tutte le risposte in quanto durante il colloquio molto spesso con il Magistrato si è instaurata una conversazione ed un confronto che ha consentito di spaziare da un argomento ad un altro e quindi è capitato che affrontando l'argomento di una domanda potesse essere fornita la risposta anche ad una domanda successiva. Le risposte sono state poi da me inviate via e-mail per una conferma da parte del Giudice il quale ha autorizzato definitivamente la loro trascrizione nel Project Work apportando alcuni piccoli chiarimenti.

INTERVISTA AL MAGISTRATO

1. *Le chiedo gentilmente di indicare cosa implichi nell'atto pratico per il Servizio Sociale un decreto di affido di un minore.*

Il decreto di affido di un minore al Servizio Sociale è giuridicamente una limitazione della potestà genitoriale che viene disposta dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 333 del c.c. In queste situazioni è come se si togliesse una fetta della potestà dei genitori (senza arrivare ad una vera e propria sospensione!!) per darla invece al Servizio Sociale che viene così investito di determinati poteri e responsabilità.

2. *Quale margine di discrezionalità ha il Servizio Sociale rispetto a quello che non è contemplato nel decreto? Nel caso di genitori separati e conflittuali il Servizio affidatario ha la facoltà di cambiare il collocamento del minore (se ritenuto necessario) prima di informare ed ottenere la modifica del decreto dal Tribunale?*

Secondo la Dr.ssa Salvatore il margine d'intervento del Servizio Sociale riguarda esclusivamente e nello specifico le prescrizioni contenute nel decreto di affido. Se il decreto dice che il Servizio deve fornire interventi di sostegno educativo, psicologico etc, significa che in tali aree d'intervento è il Servizio, sempre cercando il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori, che deve decidere, in quanto su questi aspetti è come se i genitori fossero sospesi dalla potestà. Lo stesso discorso vale quando il decreto prevede che sia il Servizio a regolare gli incontri fra il figlio ed il genitore.

Quando non sono riportate nel decreto di affido delle prescrizioni riguardo ad argomenti precisi, come ad esempio la scelta della scuola o l'iscrizione a determinati corsi, lo spirito dovrebbe essere quello di una codecisione; se non vi è la possibilità di una collaborazione reale con il genitore o manca comunque una condivisione del progetto allora è opportuno che un nuovo decreto indichi gli interventi specifici dando eventualmente la facoltà al Servizio di compiere determinati atti che comportino un'ulteriore sostituzione alla potestà dei genitori come nel caso di un'iscrizione scolastica. Se lo prevede il decreto può essere quindi il Servizio a compiere direttamente determinati atti come le iscrizioni scolastiche o a corsi di varia natura.

La Dr.ssa Salvatore sostiene che l'unica facoltà che ha il Servizio Sociale di allontanare un minore, quando non contemplato nel decreto, è per collocarlo in un ambiente protetto nei casi in cui l'attuale collocazione sia diventata pregiudizievole. Ciò può avvenire esclusivamente, nei casi urgenti, attraverso la procedura dell'ex art.403 c.c. In ambito giuridico si discute molto su cosa si debba intendere per luogo sicuro, se esclusivamente una Comunità o struttura oppure anche l'altro genitore nel caso di genitori separati o eventualmente altri familiari. Sicuramente, se vi sono le giuste condizioni, va data sempre priorità al collocamento del minore presso un familiare (sempre che tale familiare nelle decisioni precedenti non sia già stato ritenuto poco idoneo, altrimenti poi si corre il rischio di dover cambiare nuovamente il collocamento del bambino).

Occorre quindi che il Servizio nell'eseguire il 403 c.c. ponderi bene la situazione considerando vari elementi fra cui l'età dello stesso minore ed il suo reale interesse. Normalmente i decreti in certe situazioni magari sperimentali (ad es. quando si sperimenta il rientro del minore in famiglia dopo un periodo di collocamento in ambito protetto), possono contemplare la possibilità per il Servizio di ripristinare la situazione precedente, diversamente da tutto ciò il Servizio Sociale non ha facoltà di disporre un diverso collocamento ma deve con urgenza richiederlo, se è necessario, al Tribunale.

Il Tribunale, sostiene la Dr.ssa Salvatore, cerca di limitare il più possibile la facoltà del Servizio di decidere sul diverso collocamento del minore; questa è una parte che lo stesso Tribunale, data la delicatezza della questione, vuole mantenere per sé. La valutazione è sempre rimessa al caso concreto.

3. Per collocare un minore in Comunità quando ritenuto necessario ed urgente dal Servizio, se non è contemplato come ipotesi nel decreto lo si può fare in quanto Servizio affidatario laddove non vi è il consenso da parte di genitori? In questo caso, tenendo conto che esiste già un fascicolo aperto in Tribunale, occorre procedere sempre attraverso le modalità previste per il 403 c.c. oppure è sufficiente relazionare allo stesso Tribunale?

La Dr.ssa Salvatore ribadisce che, laddove non è contemplato nel decreto, l'unica possibilità che ha il Servizio di tutelare il minore cambiando il suo collocamento è quella di intervenire tramite il 403 c.c. Laddove è già aperto

un fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni allora il Servizio deve immediatamente relazionare, rispetto all'intervento effettuato sotto forma di art. 403 c.c. allo stesso Tribunale, e non alla Procura che di fatto ha già proposto un ricorso facendo aprire il fascicolo presso il Tribunale.

4. *Quando il Servizio ha l'affido e non la tutela sul minore ed i genitori sono poco collaboranti o conflittuali fra di loro, dopo aver profuso tutti gli sforzi possibili per una mediazione o per mettere d'accordo i genitori, come si possono regolare le dispute fra gli stessi genitori (ad esempio per le iscrizioni a scuole, corsi etc) o come si può superare la loro resistenza quando non vogliono aderire ad un progetto del Servizio?*

All'argomento è già stato risposto in buona parte all'interno della seconda domanda. Il Tribunale per i Minorenni. in certe situazioni particolarmente complesse può conferire al Servizio la facoltà di decidere. In questi casi è bene che il Servizio quando relaziona sia sufficientemente chiaro ed indichi al Tribunale su quali aspetti non sia stato possibile concordare con i genitori e quali interventi giudiziari siano conseguentemente opportuni, in modo che il successivo decreto sia chiaro su tali punti. Si deve comunque sempre privilegiare una condivisione delle decisioni con i genitori, facendo ogni sforzo possibile. Se ciò non è sufficiente allora il Servizio può chiedere al Tribunale la facoltà di sostituirsi ai genitori nelle decisioni in questione.

La Dr.ssa Salvatore, nei casi di genitori separati e conflittuali, sottolinea come molto spesso si pongano in effetti alcuni problemi specifici come quello dell'iscrizione scolastica dei figli. Da un lato vi sono dei Dirigenti Scolastici che pretendono il consenso di entrambi i genitori, dall'altra il 317 bis c.c. (non modificato dalla L.N. 54/2006) dice che la potestà viene esercitata esclusivamente dal genitore con il quale il bambino convive. In queste situazioni i Dirigenti Scolastici dovrebbero tenere conto che prioritaria è la frequenza scolastica dell'alunno, nel suo superiore interesse, e quindi dovrebbero valutare di acconsentire provvisoriamente all'iscrizione anche senza il consenso di entrambi i genitori (salve le decisioni definitive del T.M. sulla questione) per impedire l'elusione dall'obbligo scolastico.

Se invece vi è un affido condiviso già disposto, o comunque il genitore che si oppone ha adito il Tribunale sul punto, allora la decisione dovrebbe essere presa realmente da entrambi i genitori; se questo non è possibile occorre far decidere il Tribunale o nei casi specifici il Giudice Tutelare.

5. *Esempio di minore collocato in struttura con la madre; il decreto contempla solo la possibilità del Servizio di regolamentare gli incontri protetti con la madre se questa non rimane al fianco del figlio. E rispetto al padre? Il Servizio, se non ritiene che esista un pregiudizio per il minore, può prevedere anche con esso lo svolgimento degli incontri?*

Questa domanda si ispira ad un decreto specifico giunto al Servizio dove l'operatore di riferimento si è posto in effetti l'interrogativo se e come debba essere riconosciuto il diritto di visita del padre almeno secondo le intenzioni del Tribunale.

La Dr.ssa Salvatore sostiene che tutti i decreti dovrebbero sempre disporre le modalità riguardanti il rapporto che il minore debba mantenere con entrambi i genitori per cui si è trattato sicuramente di una svista da parte del Giudice di riferimento a meno di situazioni dove è talmente palese che l'incontro padre-figlio si ripercuota in maniera assolutamente negativa per il secondo per cui la mancanza di indicazioni specifiche può intendere la decisione del Tribunale di non far svolgere alcun tipo di incontri. La questione va chiarita telefonicamente con il Giudice Relatore.

E' scontato invece che se la madre abbandona la Comunità gli incontri con il figlio debbano essere protetti in quanto la madre ha già messo in atto una forma di abbandono con tutte le conseguenze che comporta in termini di protezione per il figlio. Ad ogni modo la Dr.ssa Salvatore consiglia, a tutela del Servizio stesso, di consultare sempre il Giudice relatore e nel caso della svista si possono attivare subito gli incontri redigendo un verbale scritto della telefonata con il magistrato in attesa che giunga la modifica al decreto. Di solito gli stessi Giudici redigono un verbale durante le telefonate con gli operatori.

6. *Minori collocati in Comunità: compiti del Servizio affidatario e competenze dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Riguardo alla scelta del medico di famiglia può disporre il Servizio Sociale se la Comunità ha già un proprio medico di riferimento e quello del minore ha un ambulatorio lontano diversi chilometri? Scelta della scuola e autorizzazioni. Visite specialistiche. Autorizzazioni per le uscite dei minori dalla Comunità nei casi in cui c'è o non vi è accordo con i genitori. Devono essere sempre informati anche i genitori o la Comunità può contattare solo il Servizio. Se dovesse succedere qualcosa, di chi è la responsabilità?*

La Dr.ssa Salvatore ritiene, rispetto alla scelta del medico di base, che nei casi in cui la Comunità sia fisicamente lontana dal luogo dove opera il medico del minore, se il genitore si oppone all'assegnazione di un altro medico scelto dalla Comunità, ciò costituisca sicuramente un ulteriore elemento di valutazione potenzialmente negativa rispetto alla genitorialità. In realtà potrebbe essere lo stesso Tribunale nel decreto ad assegnare al Servizio la facoltà di individuare un medico ma dal momento che ciò non sempre è proponibile per motivi di tempo e carichi di lavoro allora il Servizio può far valere il criterio del domicilio del minore e chiedere all'A.USL l'assegnazione anche provvisoria di un medico in base a ciò. La Dr.ssa Salvatore, a mio parere, lascia intendere che difficilmente il Servizio potrà essere incriminato per aver semplicemente assegnato al minore un medico quando quello di provenienza diventi scomodo da consultare. Rispetto agli interventi sanitari per il minore, alla scelta del percorso scolastico-formativo etc, vale sempre il discorso che se non c'è l'accordo fra Servizio e genitori occorre chiedere l'intervento del Tribunale.

La Dr.ssa Salvatore sostiene poi che tutto ciò che succede al minore quando non è all'interno dell'ambiente protetto o comunque quando non esce dalla Comunità con il personale educativo rientra nella responsabilità penale del Servizio Sociale al pari della responsabilità che hanno i genitori nei confronti dei loro figli collocati a casa. L'unica autorità preposta a concedere autorizzazioni specifiche è il Tribunale per i Minorenni anche se la Dr.ssa Salvatore è pienamente consapevole che chiedere un'autorizzazione per ogni uscita diventi un fatto improponibile soprattutto quando i tempi siano brevi. Nonostante ciò possa finire per essere restrittivo per il minore sarebbe opportuno, nell'interesse del Servizio, che il minore uscisse dalla Comunità sempre accompagnato dall'Educatore. La Dr.ssa Salvatore riferisce comunque che la sua è una risposta di buon senso e che in effetti non è semplice incanalare la vita di un minore adolescente nelle prescrizioni di un decreto.

7. *Minori in affido al Servizio Sociale ma collocati a casa loro: Se i genitori hanno intenzione di recarsi per un viaggio all'estero (vedi i numerosi extracomunitari presenti in regione che durante le ferie vogliono fare ritorno nel loro paese) può autorizzarli il Servizio Sociale o è necessaria l'autorizzazione del Tribunale? Vanno richiesti i biglietti di viaggio compresi quelli dei ritorno? Se è facoltà del Servizio, quali responsabilità*

se poi la famiglia non dovesse rientrare in Italia? E se il Servizio non è d'accordo come procedere?

La Dr.ssa Salvatore sostiene che, laddove non vi siano restrizioni particolari, non si possa limitare la libertà di movimento delle persone per cui i genitori possono accompagnare per dei brevi viaggi i propri figli all'estero senza particolari autorizzazioni da parte del Tribunale per i Minorenni. E' necessario che invece il Tribunale venga interpellato dal Servizio nei casi in cui quest'ultimo abbia dei buoni motivi per ritenere non opportuno tale viaggio del minore e quindi occorra attuare tutte le precauzioni necessarie per evitare l'espatrio.

8. *Nei casi in cui un minore collocato in Comunità mette in atto delle fughe di continuo che impediscono di poter eseguire appieno il decreto, si può individuare una precisa responsabilità, se si in capo a chi?*

La Dr.ssa Salvatore nel corso dell'intervista ha riconosciuto che le Comunità non possono essere paragonate a delle prigioni per cui è anche possibile che vi siano alcune situazioni dove i minori, soprattutto adolescenti, provino ripetutamente la fuga. In questi casi è compito del Servizio e/o della Comunità presentare una denuncia di scomparsa in tempi rapidi alle forze dell'ordine ed informare lo stesso Tribunale.

Per quello che ho potuto comprendere intervistando il Magistrato se il Servizio mette in atto queste indicazioni e non ha una responsabilità diretta nella fuga del minore è difficile che gli possa essere riconosciuta una responsabilità penale per il comportamento dello stesso minore.

9. *Nei casi in cui arriva al Servizio un decreto di allontanamento di un minore non conosciuto, oppure conosciuto ma dove non è stata chiesta un'indagine con eventuale parere al Servizio, se conoscendo la situazione ritiene che l'allontanamento non corrisponda all'interesse del minore, il Servizio Sociale può far presente la propria valutazione al Tribunale prima di eseguire il decreto? Se sì come ed in che tempi?*

Rispetto a questa domanda sottoposta all'attenzione del Magistrato non ho fatto altro che chiedere un'ulteriore conferma rispetto a quanto già avvenuto in due casi specifici di competenza della stessa Dr.ssa Salvatore e di un altro

magistrato affinché tale modalità d'intervento possa essere considerata come prassi da poter seguire quando ritenuto necessario. Tale domanda a mio parere diventa ancora più importante se si considera che nell'ultimo anno sono molto cambiate le modalità d'intervento della Procura Minorile la quale sempre più spesso, nel caso di segnalazioni non provenienti dal Servizio Sociale, non richiede lo svolgimento di indagini da parte dei Servizi ma se lo ritiene opportuno propone subito ricorso al Tribunale per i Minorenni il quale nell'immediatezza è chiamato a decidere sulla base degli elementi in possesso.

La Dr.ssa Salvatore parte dalla premessa che, considerate tuttavia le responsabilità a cui può andare incontro un Servizio per mancata attuazione di un decreto dell'Autorità Giudiziaria, se lo stesso decreto costituisca un pregiudizio per il minore deve essere subito modificato dallo stesso Tribunale, al quale il Servizio ha l'onere di riferire in via immediata e anche telefonica con riferimento alle circostanze che ne imporrebbero la modifica. Se quindi il Servizio, nel giro di pochissimi giorni dall'emissione del decreto, avendo avuto modo di conoscere la situazione, ritenga che l'allontanamento del minore dall'ambito familiare sia a lui pregiudizievole, lo deve subito far presente al Tribunale sia con relazione scritta che con telefonata diretta al Giudice. Se questo è irreperibile è anche possibile, data l'urgenza della situazione, provare a contattare altro Giudice oppure in extremis (ad es. durante il periodo estivo) il Presidente del Tribunale. La telefonata o comunque il confronto diretto con il Magistrato è fondamentale in quanto vi possono essere dei casi dove l'Autorità Giudiziaria dispone di elementi importanti, magari segnalati dalle forze dell'ordine, di cui l'Assistente Sociale può non accorgersi come nel caso di genitori con problemi penali (gli elementi sono gravati da segreto istruttorio) e allora il collocamento può rimanere necessario.

10. Come si deve comportare il Servizio Sociale nei casi in cui arrivino nello stesso periodo di tempo due differenti decreti da parte del T.M. e del T.O.?

La Dr.ssa Salvatore ha tenuto a precisare subito che il Tribunale Ordinario nell'ambito dei fascicoli aperti per separazione o divorzio può disporre le medesime prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, come ad esempio l'affido al Servizio o il collocamento in struttura, ad eccezione della sospensione/decadenza dalla potestà genitoriale. Quando un Tribunale è a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo aperto presso l'altro Tribunale è opportuno che si metta in contatto con esso per coordinare le decisioni da

prendere. In questo senso la Dr.ssa Salvatore ritiene importante la decisione del Presidente del Tribunale Ordinario di Forlì di chiedere al Servizio Sociale l'invio di tutti i decreti del Tribunale per i Minorenni più una copia delle relazioni ad esso prodotte quando lo stesso Servizio venga a conoscenza dell'apertura di un fascicolo presso il Tribunale Ordinario. Il lavoro di coordinamento dovrebbe ovviamente perdurare lungo tutto il corso di entrambi i procedimenti: quindi, ogni volta che uno dei Tribunali emette un provvedimento o riceve un aggiornamento, dovrebbe inoltrarlo all'altro, e questo fino al provvedimento definitivo.

Ad ogni modo la Dr.ssa Salvatore precisa che l'ambito d'intervento in cui operano i due Tribunali è diverso in quanto quello per i Minorenni interviene nelle situazioni di pregiudizio mentre quello Ordinario dispone in merito all'affidamento dei figli nei casi di separazione/divorzio. Nel caso in cui dovessero giungere contemporaneamente al Servizio due decreti discordanti la cosa migliore può essere quella di far subito mettere in contatto i due Tribunali altrimenti, considerando sempre l'ambito d'intervento del Tribunale per i Minorenni, se questo dispone il collocamento in struttura mentre quello Ordinario solamente l'affido al Servizio, deve prevalere la disposizione maggiormente tutelante decisa dal Tribunale per i Minorenni.

Avendo preso atto di alcuni decreti giunti nel Servizio Minori del Comune di Forlì ho poi chiesto alla Dr.ssa Salvatore, secondo la sua esperienza di magistrato, come debba comportarsi il Servizio rispetto alle prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale Ordinario il quale, conclusa la causa di separazione e/o divorzio, tende a chiudere quasi subito il fascicolo lasciando il Servizio senza la possibilità di chiedere delle eventuali modifiche. In questi casi la Dr.ssa Salvatore ritiene che se dopo la decisione del Tribunale Ordinario, presa diverso tempo prima, si configuri comunque un pregiudizio per il minore (ad esempio perchè la decisione impone lo svolgimento degli incontri protetti con un genitore senza la facoltà del Servizio di poterli interrompere), allora il Servizio stesso può relazionare alla Procura Minorile per chiedere un ricorso al Tribunale per i Minorenni al fine di ottenere un provvedimento ai sensi degli art. 333, 336 c.c. che di fatto modifichi la decisione del T.O. Ad ogni modo i decreti di qualsiasi Tribunale, quando diventano definitivi, dovrebbero prestare attenzione a prevedere tali facoltà da parte del Servizio Sociale.

11. Alle volte vi possono essere decreti definitivi quando la situazione è ancora precaria, cosa fare per gestire al meglio la situazione? Se un decreto

definitivo contempla il collocamento del minore ad esempio dai nonni senza menzionare i genitori non sospesi dalla potestà, come regolare i rapporti con gli stessi genitori?

La Dr.ssa Salvatore ha riferito che una tendenza del Tribunale per i Minorenni, adottata di recente, è quella di cercare di chiudere i fascicoli emettendo dei decreti definitivi ogni qualvolta si ritenga che la situazione non si modificherà in tempi brevi. Ciò ovviamente non significa che non vi possano essere delle situazioni che richiedano un lavoro intenso da parte del Servizio Sociale che in molti casi può rimanere affidatario del minore. Anche in questa circostanza la Dr.ssa Salvatore riconosce l'importanza che il decreto in essere consenta al Servizio di poter operare nel migliore dei modi nel tempo. Qualora si dovesse modificare la situazione in maniera consistente ed il Servizio non abbia margine d'intervento in base all'ultimo decreto allora occorre certamente far riaprire un nuovo fascicolo tramite segnalazione alla Procura Minorile.

Rispetto alla seconda parte della domanda, che richiama in modo particolare un altro caso specifico del Servizio, la Dr.ssa Salvatore ritiene che ciò possa essere un'ulteriore svista da parte di chi ha emesso il decreto in quanto i rapporti con i genitori vanno sempre specificati. A sua maggior tutela il Servizio potrebbe rivolgersi nuovamente alla Procura Minorile per una nuova modifica del decreto anche se lo stesso Servizio potrebbe (se affidatario del minore) acconsentire allo svolgimento di incontri dal momento che i genitori non sono stati sospesi dalla potestà genitoriale e comunque sempre nei casi in cui ciò non sia ritenuto pregiudizievole per il minore.

Chi ha effettuato l'intervista ha comunque compreso che in questa, come in molte altre situazioni, è difficile poter stabilire con certezza cosa il Servizio debba fare e molto viene rimesso alla casualità degli eventi (e a volte agli accertamenti del Giudice penale eventualmente investito di una denuncia contro il Servizio Sociale). Certamente, come consiglia la Dr.ssa Salvatore, la miglior cosa sarebbe poter ottenere un chiarimento con il magistrato che ha emesso il decreto o far modificare lo stesso. In caso di confronto con il Giudice è sempre fondamentale redigere un verbale del colloquio.

12. Nell'ambito di un decreto di affido sia con collocamento del minore nella propria casa che con collocamento extra familiare, se non è richiesto dal decreto esiste un arco di tempo entro il quale il Servizio deve comunque relazionare oppure lo può fare solo se si modifica qualcosa nella situazione

familiare? Ci deve essere uno standard minimo di controllo e verifica con colloqui e visite domiciliari da svolgere oppure può essere a discrezione del Servizio in base agli sviluppi della situazione?

La Dr.ssa Salvatore precisa che i decreti del Tribunale di norma prevedono che il Servizio debba relazionare entro la data di udienza dei genitori che spesso, considerati gli attuali tempi del Tribunale, ricade dopo sei mesi dall'emissione del primo decreto. Nei casi di collocamento del minore in ambito protetto viene a volte chiesto al Servizio di relazionare non appena eseguito il collocamento stesso. Diversamente, quando non è espressamente previsto dal decreto, la Dr.ssa Salvatore ritiene opportuno che il Servizio relazioni periodicamente (pur senza una scadenza fissa) in modo da tenere aggiornato il Tribunale e consentirgli anche di decidere di chiudere o meno il fascicolo. In questo senso può essere lo stesso Servizio a chiedere la chiusura del procedimento quando non sussistano più gli elementi che hanno determinato il pregiudizio per il minore.

In questo momento, come fanno tutti i Servizi della regione, vi sono alcuni Giudici che, nei casi in cui il Servizio non relazionava più da molto tempo, hanno inviato una nota dove si chiede di relazionare solo nel caso in cui vi siano delle modifiche alla situazione, con l'avviso che in caso contrario il Tribunale avrebbe provveduto a chiudere il procedimento. La Dr.ssa Salvatore preferisce invece che il Servizio produca ugualmente una relazione in modo da fargli comprendere meglio la situazione del minore e della sua famiglia.

A parere della Dr.ssa Salvatore il Servizio potrebbe incorrere sicuramente in denunce a carattere penale qualora non risponda per più volte alle richieste di aggiornamento del Tribunale.

Rispetto alle verifiche da effettuare il tutto va ponderato a seconda della specificità di ogni situazione. Nei casi più complicati è opportuno che l'Assistente Sociale effettui delle visite domiciliari, dei colloqui e dei confronti con la scuola in maniera costante e ripetuta.

13. Nell'ambito del decreto di affido è legittima la visita domiciliare a sorpresa se non è contemplata dallo stesso decreto oppure il genitore la può impugnare per possibili denunce?

La visita domiciliare a sorpresa è sicuramente lecita nell'ambito di un decreto di affido al Servizio Sociale e costituisce un elemento di valutazione

importante per il Servizio Sociale. Se i genitori del minore non aprono alla porta è compito del Servizio riferirlo al Tribunale che potrà trarne delle conclusioni importanti.

14. Quando il decreto stabilisce l'affido del minore al Servizio ma con collocamento in un contesto di tipo familiare, come va interpretato tale decreto? Come se si trattasse di affido giudiziale che pertanto va rinnovato nei termini previsti dalla legge, o no?

La Dr.ssa Salvatore risponde in maniera affermativa rispetto alla domanda e pertanto secondo la sua interpretazione tale affido va considerato come se fosse giudiziale e di conseguenza, come previsto dall'art.4 della L.N. 184/83, occorre provvedere al rinnovo ogni 24 mesi.

PROPOSTE E CONCLUSIONI

Al termine del lavoro svolto sia sul versante dell'analisi effettuata all'interno del Servizio di appartenenza che su quello pratico dell'intervista al Magistrato, sicuramente non posso che conciliare la soddisfazione per i risultati ottenuti, anche solo per aver riscontrato la piena disponibilità da parte del Tribunale per i Minorenni, con la certezza maturata che, come molto spesso avviene in ambito giuridico, può non essere sufficiente seguire scrupolosamente una procedura ritenuta lecita per tutelare nel migliore dei modi il minore e soprattutto evitare una denuncia per ipotesi di reato da parte di un Magistrato penale. Come mi ha detto a margine dell'intervista la Dr.ssa Salvatore, ricevere un avviso di garanzia può sicuramente far parte tanto del lavoro di un operatore sociale che di uno stesso Magistrato nello svolgimento delle sue funzioni. Pertanto ritengo che tutte le informazioni raccolte, che possono comunque consentire al Servizio di operare con maggiore tranquillità e di seguire un'unica procedura attendibile, vadano interpretate sempre con il buon senso e calate nella specificità di ogni situazione. Soprattutto occorre tenere in considerazione che quello della tutela minori (in particolare per il settore che riguarda l'operatività del Servizio Sociale) non è sempre un ambito facilmente definibile e vi possono essere degli aspetti che cambiano con il passare del tempo anche a seconda delle interpretazioni giuridiche e dei vari orientamenti seguiti dai Tribunali.

Avendo avuto modo di essere presente durante il corso regionale alle lezioni della Dr.ssa Calcagno, già Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, ho potuto poi riscontrare molte analogie e alcune differenze rispetto a delle interpretazioni fornitemi dal Tribunale per i Minorenni di Bologna. Anche se la Dr.ssa Calcagno non ritiene opportuno il pronunciamento di un affido al Servizio Sociale da parte del T.M., nella sostanza vi è unanimità di pensiero con la Dr.ssa Salvatore nel sostenere che il Servizio Sociale non abbia altra facoltà d'intervento oltre alle prescrizioni specifiche contenute in ogni singolo decreto.

Il Servizio Sociale, sempre cercando la collaborazione dei genitori, si può e deve sostituire alla potestà genitoriale negli ambiti specifici indicati dal decreto che possono riguardare l'aspetto educativo del minore, il sostegno psicologico e magari la sua iscrizione a particolari percorsi scolastici e formativi (domanda n. 4). E' bene che l'Assistente Sociale nelle sue relazioni sia

sufficientemente chiaro da lasciare intendere al Giudice quelle che possono essere le prescrizioni necessarie o le funzioni specifiche da attribuire al Servizio all'interno del decreto. Vi sono poi quelle situazioni dove il Servizio non sappia come comportarsi, ad es. rispetto al prevedere o meno degli incontri protetti, perchè magari è lo stesso Tribunale ad aver ommesso di specificare quella particolare prescrizione. In tali situazioni diventa fondamentale ottenere subito un chiarimento telefonico con il Giudice Relatore e se esso autorizza la modifica occorre redigere un breve verbale del colloquio e magari assicurarsi che lo stesso Giudice faccia lo stesso. Si può quindi, in queste circostanze, apportare le modifiche ritenute urgenti al decreto in attesa che lo stesso Tribunale ne vada ad emettere uno nuovo.

Rispetto alla possibilità del Servizio affidatario di modificare il collocamento del minore (domande n.2 e 3) la cosa può essere fatta solamente qualora lo stesso decreto preveda la possibilità di ripristinare la situazione precedente. Dopo di che occorre immediatamente relazionare al Tribunale per informarlo dell'intervento effettuato. Diversamente, compresi i casi in cui il genitore dove è collocato il minore lo riaccompagni al Servizio perchè non lo vuole più con sé, occorre procedere attraverso la procedura dell'ex art.403 c.c. avendo cura di relazionare immediatamente al Tribunale essendo già aperto il fascicolo presso di esso. Quando si effettua il 403 c.c. occorre valutare con estrema attenzione il luogo dove debba essere collocato il minore in quanto se è vero che da una parte va privilegiato l'ambiente familiare (magari i parenti entro il 4°) dall'altra bisogna evitare di trovare una situazione che nel giro di poco tempo debba essere modificata. Mi riferisco ai casi in cui l'altro genitore o un familiare sia già stato valutato in termini non del tutto positivi rispetto alle capacità di accudimento e vi siano poche possibilità di un cambiamento.

Per quanto riguarda i minori collocati in Comunità e che non siano in tutela al Servizio (domanda n.6), rispetto alla scelta del medico è auspicabile che vi sia un accordo con i genitori del minore ma se il medico di famiglia non opera sul territorio della Comunità e non vi è la collaborazione dei genitori per l'assegnazione del medico di riferimento della Comunità stessa allora il Servizio (o la Comunità) può provvedere all'assegnazione di tale medico attraverso il criterio del domicilio del minore. Se invece non vi è accordo rispetto allo svolgimento di visite specialistiche di particolare importanza e delicatezza può essere opportuno chiedere le specifiche autorizzazioni al Tribunale. Particolarmente complesso è il discorso relativo alle uscite dei minori dalla Comunità nei casi in cui non possono essere accompagnati dal personale

educativo. Qui occorre valutare da un lato quello che è l'interesse del minore ed il suo percorso di autonomia ma dall'altro bisogna considerare che se succede qualcosa allo stesso minore, anche se c'è l'autorizzazione del genitore, la responsabilità può ricadere sulla Comunità o sul Servizio se ha autorizzato l'uscita.

Se i genitori di minori affidati al Servizio e collocati presso la loro abitazione chiedono di potersi recare all'estero per un breve viaggio (domanda n.7) la Dr.ssa Salvatore ritiene che non vi sia bisogno di particolari autorizzazioni se il Servizio pensa che ciò non sia di pregiudizio per il minore. Può essere importante, a tutela del Servizio stesso e del minore, farsi consegnare una copia del biglietto di andata e ritorno. Se il Servizio invece ritiene che tale viaggio non sia opportuno per il minore allora occorre subito informare il Tribunale per i Minorenni. Rispetto a tale argomento, rileggendo gli appunti delle lezioni della Dr.ssa Calcagno, ho avuto modo di riscontrare la stessa interpretazione fra i due Magistrati.

Se arriva al Servizio un decreto di allontanamento di un minore non conosciuto oppure rispetto al quale non è stata chiesta prima una valutazione da parte della Procura minorile (domanda n.9), qualora il Servizio, avviando le procedure per la sua esecuzione, ritenga che tale intervento sia eccessivo e di possibile pregiudizio per il minore, occorre che si metta immediatamente in contatto telefonico con il Giudice Relatore, o altro Magistrato in caso di sua assenza, per un rapido confronto ed eventualmente occorre relazionare subito. La necessità di tutelare il minore da un intervento che può essere eccessivo va sempre conciliata con il dovere del Servizio di eseguire il decreto in tempi rapidi soprattutto laddove sia scritto che questo è immediatamente esecutivo. Allo stesso modo qualora il Servizio non riesca ad attuare un decreto, per qualsiasi motivo, deve, a suo interesse, mettersi in contatto immediato con il Tribunale per evitare una denuncia per mancata attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. A mio parere, dopo aver effettuato l'intervista e sulla base della pur poca esperienza maturata nel campo, ritengo che non sia sufficiente relazionare per scritto in quanto vi può essere sempre il rischio che la relazione non venga letta o non gli venga attribuita l'importanza dovuta. Il decreto deve essere modificato o va comunque attuato.

Rispetto all'eventualità che vengano aperti due procedimenti diversi, uno presso il Tribunale per i Minorenni ed uno presso quello Ordinario (domanda n.10), si consiglia di scrivere ad entrambi i Tribunali per avvertirli della cosa e dargli così l'opportunità di mettersi in contatto fra di loro. Qualora

arrivino contemporaneamente due diversi decreti può essere opportuno fare un tentativo per contattare telefonicamente entrambi i Tribunali. Dovendo invece prendere una decisione immediata può essere opportuno eseguire il decreto ritenuto maggiormente tutelante per il minore soprattutto se è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni che opera nell'ambito del pregiudizio. Nei casi di decreti del Tribunale Ordinario che contengano prescrizioni oramai non più attuabili o che siano diventate di pregiudizio per il minore, occorre prima accertarsi che il fascicolo sia veramente chiuso e che le relazioni del Servizio non vengano più lette dal Giudice, dopo di che, se ritenuto opportuno nell'interesse del minore, bisogna procedere con una segnalazione alla Procura Minorile perchè faccia ricorso al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art.333 c.c.

Il Servizio (domanda n.12) è tenuto a relazionare al Tribunale entro le scadenze previste dal decreto diversamente, anche se ciò può comportare spesso un enorme carico di lavoro, è opportuno relazionare periodicamente a seconda della specificità della situazione (la Dr.ssa Mingozzi, Responsabile di Servizio, ritiene opportuno relazionare entro i sei mesi come previsto per alcune circostanze dalla legge). Se si ritiene che la situazione familiare del minore sia mutata positivamente ed in maniera stabile rispetto al pregiudizio precedentemente riscontrato, è piuttosto opportuno chiedere al Tribunale per i Minorenni di chiudere il procedimento e quindi revocare l'affido al Servizio Sociale. Analogamente alla frequenza delle relazioni da inviare all'A.G. lo stesso discorso può essere fatto per la frequenza dei colloqui, delle visite domiciliari e dei vari accertamenti. Non esiste un tabellario apposito e il tutto va commisurato alla particolarità di ogni situazione e sicuramente all'interpretazione del Giudice penale eventualmente chiamato a valutare l'operato del Servizio in caso di denuncia. Nei casi più urgenti occorre alternare colloqui, visite domiciliari e incontri a scuola con continuità in modo da seguire costantemente l'evolversi della situazione. E' importante e lecito per il Servizio affidatario effettuare visite domiciliari a sorpresa e nel caso in cui la famiglia non apra la porta di casa relazionare al Tribunale per aggiornarlo sulla situazione.

In conclusione, al di fuori delle domande preparate, ho avuto modo di confrontarmi con la Dr.ssa Salvatore anche rispetto alle informazioni che il Servizio Sociale possa e debba riportare nelle relazioni al Tribunale. Da tale dialogo ho compreso che il Servizio debba trasmettere al Tribunale le informazioni più ampie possibili, anche quelle per sentito dire o le segnalazioni

anonime. Tutto ciò serve al Tribunale per farsi un'idea il più precisa possibile a riguardo del nucleo familiare dopo di che spetterà alla stessa A.G. decidere il valore da attribuire ad ognuna delle informazioni. Devo tuttavia sottolineare che vi sono altri Magistrati (come ci ha ricordato la Dr.ssa Calcagno durante il corso) che invece consigliano al Servizio di riportare nelle relazioni le segnalazioni anonime solo nel caso in cui occorra far partire un'indagine e di non citare quelle informazioni ottenute da persone che non siano poi disposte a testimoniare nel caso di denunce al Servizio.

Si ringrazia per la disponibilità accordata la Dr.ssa Salvatore, Magistrato del T.M., tutte le colleghe del Servizio che hanno collaborato alla realizzazione del Project Work fornendo le loro indicazioni e la Responsabile Dr.ssa M.L. Mingozzi per la sua supervisione. L'auspicio è quello che questo lavoro possa avere delle ricadute positive tanto sul Servizio che di riflesso sui minori da noi operatori tutelati.

BIBLIOGRAFIA

1. Costituzione italiana (1 gennaio 1948): art.30.
2. Codice civile – Libro primo: “Delle persone e della famiglia” artt. 330, 333 e 403.
3. Regio Decreto N.1404 del 20 luglio 1934 “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni”.
4. Legge nazionale n.184 del 04 maggio 1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” e legge n.149 del 28 marzo 2001.
5. Legge Nazionale 8 febbraio 2006 n.54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
6. M.Cesaroni, A.Lassu, B.Rovai (2000) “Professione Assistente Sociale”. Ed. Del Cerro.
7. AA.VV. (2004) “L'Assistente Sociale” Ed. Simone.
8. L.D'Onghia e E.Bandini (A.A. 2007/2008) Project. Work “La relazione sociale richiesta dal Tribunale per i Minorenni in caso di ricorso ex art.317 bis”. Consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza.